



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I.E.

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 02 del 08.01.2025

OGGETTO: "Costituzione della convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Ventimiglia di Sicilia e Palazzo Adriano".

L'anno duemilaventicinque, il giorno OTTO del mese di GENNAIO, alle ore 20:30, e seguenti, presso l'aula consiliare "Giuseppe Anzalone" sita in P.zza S. Rosalia, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 03.01.2025 prot 60, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione e prima chiamata.

Presiede la seduta il Sig Collura Filippo, Presidente.

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.Paolo Sarullo.

Alla verifica del Segretario Comunale risultano presenti\assenti all'avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 9 Consiglieri, i Signori:

		presente	assente
1 Collura	Filippo	X	<input type="checkbox"/>
2 Cali'	Maria Antonietta	X	<input type="checkbox"/>
3 Di Napoli	Giuseppe	X	<input type="checkbox"/>
4 Barone	Sergio Maria	X	<input type="checkbox"/>
5 Bondi'	Giacomo	X	<input type="checkbox"/>
6 Sparacio	Antonietta	X	<input type="checkbox"/>
7 Manno	Maria Stefania	<input type="checkbox"/>	X
8 Abinanti	Tommaso	X	<input type="checkbox"/>
9 Pollina	Domenica	X	<input type="checkbox"/>

Sono presenti per la Giunta Comunale il Sindaco e gli assessori, Bondi (già consigliere) e Sparacio (già consigliere).

Per gli Uffici Comunali è presente il Dott. Paolo Sarullo, Responsabile del Settore II, in qualità di Vice segretario comunale.

Il Presidente, verificata la regolarità degli adempimenti preliminari, alle ore 20:35 dichiara legale e aperta la seduta.

Il **Presidente** propone e, nulla osservando i consiglieri comunali, individua quali scrutatori per la seduta odierna i Consiglieri: Barone, Bondi e Pollina.

Il **Presidente**, in prosecuzione, passa alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 2 dell'O.d.G. avente per oggetto: **Costituzione della convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Ventimiglia di Sicilia e Palazzo Adriano**", proposta del 03.01.2025 proveniente dal Sindaco Girolamo Anzalone.

Il Presidente dà lettura dell'oggetto della proposta posta al punto 2) dell'o.d.g. avente a oggetto: **"Costituzione della convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Ventimiglia di Sicilia e Palazzo Adriano"**, nonché della sua parte deliberativa, dando per letti e conosciuti gli atti tutti a corredo della proposta.

Il **Presidente**, illustra brevemente la finalità della proposta.

Invitato ad intervenire, il Vice Segretario Comunale fornisce chiarimenti sui caratteri, sugli effetti e sui termini della gestione associata del servizio.

Il Presidente, a questo punto, preso atto che non vi sono altri interventi o dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta in forma palese per alzata di mano, e si ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti: 8;

Favorevoli: n. 8;

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile;

Visti

- il T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000
- la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'O.R.EE.LL., così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.Le n. 48/1991, con le norme della Legge n. 142/90 e s.m.i.;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

con votazione palese per alzata di mano espressa dai Consiglieri nel modo seguente:

- Presenti e votanti: 8;
- Favorevoli: n. 8;
- Contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno;

esito accertato dagli scrutatori, proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti

DELIBERA

Di approvare all'unanimità e fare propria integralmente la proposta di cui sopra, avente ad oggetto **“Costituzione della convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Ventimiglia di Sicilia e Palazzo Adriano.**

Indi,

Visto l'esito della superiore votazione,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

- di approvare l'immediata esecutività della deliberazione testé approvata

Non risultando inseriti all'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza altri argomenti da trattarsi, **il Presidente dichiara sciolta la seduta consiliare, essendo le ore 20:40.**



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore "I" Affari Generali e Amministrativo

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

Oggetto: "Costituzione della convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Ventimiglia di Sicilia e Palazzo Adriano".

Il Sindaco

PREMESSO che:

- l'art. 97 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che il comune e la provincia hanno un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo e ne disciplina le funzioni;
- l'art. 7, comma 31-ter, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, istituita dall'art. 102 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'Interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia;
- l'art. 99 del suddetto decreto stabilisce che il sindaco e il presidente della provincia nominano il Segretario che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il Segretario è confermato;
- l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 "*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127*", prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

VISTO il Decreto del Ministero Dell'interno 21 ottobre 2020 avente ad oggetto: "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale", pubblicato nella GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020, e, in particolare l'art. 2, rubricato "Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria" e ss.mm.ii;

ATTESO che con il predetto decreto, in attuazione dell'art. 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si definiscono le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione, compresa la disciplina della fase transitoria, relativi alle convenzioni per l'ufficio di

segretario comunale e provinciale di cui all'art. 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stipulate a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso ovvero sia dall'1.12.2020;

EVIDENZIATO

che i commi 1 e 2 dell'art 2 del predetto decreto rubricato "Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria" prevedono testualmente che:

1. Le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione. Possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti.

2. La nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila;

DATO ATTO che

- a seguito di accordi intercorsi tra questa Amministrazione Comunale e quella del Comune di Palazzo Adriano si è giunti a concordare l'opportunità di dare vita ad una convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale;

ATTESO che le competenze attribuite al Segretario Comunale dal T.U.E.L., dall'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e dallo Statuto, inerenti in particolare i compiti e funzioni istituzionali di direzione della struttura organizzativa e di collaborazione, consulenza e assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, possono essere svolte compiutamente e correttamente per i due Comuni articolando la distribuzione delle prestazioni in ragione delle necessità delle strutture e delle complessità organizzative;

CONSIDERATO che:

- nel rispetto delle disposizioni del vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali. e in particolare di quanto previsto dall'art. 19, è intendimento degli enti locali coinvolti concordare ed articolare le prestazioni lavorative del Segretario Comunale in modo da assicurare la presenza del Segretario in ciascun Ente secondo la seguente misura percentuale rispondente alle esigenze della struttura organizzativa di ciascun Comune:

- Comune di **Ventimiglia di Sicilia**: 50%;
- Comune di **Palazzo Adriano**: 50%;

DATO ATTO che:

• il Comune capo convenzione viene individuato nel Comune di Ventimiglia di Sicilia, quale ente con maggior numero di abitanti;

• gli oneri finanziari saranno ripartiti tra i Comuni convenzionati nelle stesse misure, in termini percentuali, del servizio prestato presso ciascun Ente, come meglio precisato nello schema di convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

• la durata della convenzione è stabilita in anni due, salvo recesso unilaterale o scioglimento consensuale come regolati dalla convenzione medesima, fatti salvi i provvedimenti di competenza della Prefettura – UTG di Palermo, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Sicilia.

RAVVISATA l'opportunità di procedere al convenzionamento del servizio di segreteria comunale;

VISTO l'allegato schema di convenzione, contenente le condizioni e le modalità che regolano i rapporti tra le parti e ritenuto di poterla approvare in quanto espressione della volontà di questo Consiglio comunale, nel testo che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto, di dover adottare le necessarie determinazioni per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, nonché procedere all'approvazione del sopraccitato schema di convenzione da stipularsi tra i Comuni di Ventimiglia di Sicilia e Palazzo Adriano;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTI

- il D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il D.P.R. 465/1997;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i provvedimenti adottati dall'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali recanti la disciplina attuativa delle convenzioni di segreteria;

PROPONE DI DELIBERARE

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di procedere ai sensi degli artt. 30 e 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 10 del DPR n. 465/1997, al convenzionamento per la gestione dell'Ufficio di Segreteria tra i Comuni di Ventimiglia di Sicilia e Palazzo Adriano;

Di approvare lo schema di convenzione costituito da n. 9 articoli, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che l'efficacia della convenzione per la gestione associata dell'ufficio di segreteria comunale tra i Comuni di Ventimiglia di Sicilia e di Palazzo Adriano è comunque condizionata all'adozione da parte della Prefettura – UTG di Palermo, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Sicilia, dei provvedimenti di competenza ed, in particolare, ai provvedimenti inerenti la costituenda convenzione;

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura – UTG di Palermo, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Sicilia, al comune di Palazzo Adriano per i provvedimenti di competenza;

Di dichiarare di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione di approvazione della presente proposta ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Il Sindaco

F.to Girolamo Anzalone

OGGETTO: “Costituzione della convenzione per l’esercizio in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Ventimiglia di Sicilia e Palazzo Adriano”.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG., con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. e dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91, come integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. n. 267/2000.

Ventimiglia di Sicilia, 03.01.2025

***IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Affrunti Linda Maria Chiara***

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE - UFFICIO DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L. n. 267/2000 e dell'art. 1, lett. i) della L.R. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

Ventimiglia di Sicilia, 03.01.2025

***IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Paolo Sarullo***



**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VENTIMIGLIA DI SICILIA E PALAZZO ADRIANO
PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA
COMUNALE.**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì _____ del mese di _____,

TRA

Il Comune di **VENTIMIGLIA DI SICILIA** con sede in via _____ n. __, codice fiscale _____ rappresentato dal Sindaco p.t. _____, nato a _____ il _____, che agisce nell'esclusivo interesse di detto Ente ed in esecuzione della deliberazione del C.C. n. _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

Il Comune di **PALAZZO ADRIANO**, con sede in via _____ n. __ codice fiscale _____, rappresentato dal Sindaco p.t. _____, nato a _____ il _____, che agisce nell'esclusivo interesse di detto Ente ed in esecuzione della deliberazione del C.C. n. _____, dichiarata immediatamente eseguibile

PREMESSO

Che l'art. 97 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che il Comune e la Provincia hanno un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo, e ne disciplina le funzioni;

Che l'art. 7, comma 31-ter, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, istituita dall'art. 102 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'Interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia;

Che l'art. 99 del suddetto decreto stabilisce che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98;

Che l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 "*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127*", prevedono che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;

Che l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

Vista la disposizione di cui all'art. 12-bis comma 1 lett. b), c) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, in base alla quale, al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, sono stati definiti criteri e modalità per autorizzare l'assunzione della titolarità da parte del segretario iscritto nella fascia professionale C, presso sedi di segreteria, singole o convenzionate, aventi una popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020 adottato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 – concernente la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale e Provinciale pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 297 del 30 novembre 2020;

Richiamata la circolare esplicativa della nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale e provinciale del 02.12.2020;

Considerato che le Amministrazioni Comunali di Ventimiglia di Sicilia e di Palazzo Adriano e intendono avvalersi del servizio di segreteria convenzionata, anche al fine di ripartirsi i costi del servizio medesimo;

Considerato che la popolazione al 31.12.2024:

a) del Comune di Palazzo Adriano è pari a n. 1740 abitanti;

b) del Comune di Ventimiglia di Sicilia è pari a n. 1751 abitanti;

Considerato che, pertanto, la popolazione dei due comuni è complessivamente superiore a 3.000 abitanti e che la presente convenzione è da classificarsi di classe III;

Rilevato che il Consiglio Comunale di Ventimiglia di Sicilia, con propria deliberazione n. _____, che il Consiglio Comunale di Palazzo Adriano con propria deliberazione n. _____, tutte dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato la presente Convenzione di Segreteria Comunale;

Tanto premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare il Servizio di Segreteria Comunale dei rispettivi Comuni alle condizioni ivi previste.
2. La presente convenzione disciplina lo svolgimento in forma associata delle funzioni del Segretario Comunale tra i Comuni di Ventimiglia di Sicilia e Palazzo Adriano al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.
3. Il Segretario Comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. 267/2000 e delle disposizioni normative che dovessero subentrare nel corso di vigenza della presente convenzione, le funzioni previste dalla legge, dagli statuti, dai regolamenti, dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro ed ogni altra funzione conferitagli dai sindaci dei comuni convenzionati in aderenza con le suddette disposizioni.
4. Il segretario della sede di segreteria convenzionata dipende, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei due sindaci a seconda dei comuni interessati agli affari trattati.

Art. 2

Comune capo-convenzione

1. La presente convenzione tra i due Enti classifica la sede di segreteria quale segreteria comunale di

classe III, a norma delle disposizioni in materia di classificazione dei Comuni per l'assegnazione del Segretario Comunale.

2. Il Comune di Ventimiglia di Sicilia è individuato quale Comune capo – convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020;

3. Al Sindaco del Comune capo-convenzione compete:

- la nomina e la revoca del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 267/2000, previa intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati;
- la ricezione della comunicazione dei congedi, permessi, aspettative e in generale l'adozione dei provvedimenti inerenti alla gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro del Segretario Comunale, previa intesa con il Comune convenzionato, cui vanno comunicati i singoli atti adottati.
- la richiesta del segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo del titolare;
- l'autorizzazione al segretario comunale titolare dell'ufficio, per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività extracurricolari

Art. 3

Durata e scioglimento della Convenzione

1. La presente convenzione ha la durata di due anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio del titolare.

2. Ciascuno dei comuni può recedere anticipatamente, mediante apposita deliberazione consiliare che deve essere trasmessa all'altro ente. In tal caso il recesso ha effetto decorsi quindici giorni dal ricevimento da parte dell'altro ente dell'atto suddetto, o dalla data successiva indicata nell'atto di recesso.

3. È altresì possibile lo scioglimento consensuale espresso con deliberazione consiliare da parte di entrambi gli enti; in tal caso lo scioglimento ha luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo le deliberazioni dovranno essere portate a conoscenza del Segretario Comunale assegnato alla sede di segreteria convenzionata e alla competente Prefettura – UTG Palermo- ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

5. In caso di nomina di un segretario titolare iscritto alla fascia C ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge

24 febbraio 2023, n. 14, i Sindaci dei comuni convenzionati si impegnano a garantire la continuità della sede unificata, come accettata dal Segretario, per la durata dell'incarico.

5. In caso di scioglimento anticipato della convenzione il Segretario conserva la titolarità della Segreteria del Comune capo-convenzione anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità.

Art. 4

Orario di servizio

1. Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

1. 2. L'orario di servizio del Segretario Comunale sarà stabilito di concerto tra i Sindaci dei Comuni convenzionati ed il Segretario stesso, fermo restando che l'articolazione dell'orario settimanale potrà subire deroghe per particolari e contingenti esigenze dell'uno o dell'altro dei Comuni associati garantendo la presenza nei due Comuni nel rispetto della seguente percentuale di utilizzo

- Comune di **Ventimiglia di Sicilia: 50 %**.
- Comune di **Palazzo Adriano: 50 %**;

Art. 5

Trattamento economico del Segretario Comunale

1. Lo stato giuridico ed economico del Segretario della convenzione è regolato dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria. Ad esso spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti, nonché una retribuzione mensile aggiuntiva pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva in godimento, come da disciplina applicabile.

2. A mero titolo esemplificativo e non avente alcun carattere di esaustività, le parti danno atto che le spese relative all'attuazione della presente convenzione sono costituite da tutte le voci retributive spettanti al segretario ai sensi della legge e dei CCNL e CCDI (compreso la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art.60 del C.C.N.L. 16.07.2024 e il c.d. galleggiamento), dal rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata, in conformità a quanto

stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011, dalle spese per buoni pasto o per servizio mensa, dai rispettivi oneri riflessi, dalle eventuali indennità aggiuntive spettanti allo stesso in forza di provvedimenti adottati da parte di uno o da entrambi i comuni convenzionati, dalle retribuzioni spettanti ai segretari comunali incaricati della sostituzione del titolare dell'ufficio e, più in generale, da ogni onere connesso allo svolgimento delle prestazioni di segretario comunale a beneficio dei comuni convenzionati.

Art.6

Ripartizione della spesa, rendiconti e rimborsi

1. I rapporti finanziari fra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.
2. Il Comune di Ventimiglia di Sicilia in quanto capo-convenzione assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario assegnato, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e quant'altro attiene all'ufficio convenzionato.
3. I comuni convenzionati ripartiscono tra di essi tutte le spese di cui alla presente convenzione in misura del **50 %** a carico del Comune di Ventimiglia di Sicilia e del **50 %** a carico del Comune di Palazzo Adriano.
4. La maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art.60 del C.C.N.L. 16.07.2024 ,e spese per eventuali missioni e trasferte, eventuali funzioni aggiuntive conferite ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del d.lgs. n. 267/2000 e i diritti di segreteria spettanti al segretario per i contratti rispettivamente rogati presso ciascuno dei comuni convenzionati e, comunque, ogni altro onere strettamente legato a prestazioni effettuate dal segretario comunale ad esclusivo interesse di uno dei comuni convenzionati, sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate e non sono pertanto soggetti a riparto.
5. Tutti i compensi dovuti al segretario comunale sono erogati dal Comune capo convenzione. In particolare le somme dovute al segretario a titolo di diritti di segreteria incassate per l'attività di rogito e per prestazioni erogate ad esclusivo interesse del Comune di Palazzo Adriano sono da quest'ultimo versati, con cadenza trimestrale al Comune di Ventimiglia di Sicilia, per la successiva liquidazione al segretario comunale.

6. Il Comune di Ventimiglia di Sicilia notificherà al Comune di Palazzo Adriano il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute per ciascun trimestre e il comune di Palazzo Adriano provvederà al rimborso della quota posta a proprio carico entro i trenta giorni successivi.

7. I reclami contro il riparto delle spese per il servizio convenzionato sono presentati dal Comune di Palazzo Adriano al Comune capo convenzione entro 15 giorni successivi al pervenimento del riparto da parte del Comune di capo convenzione.

8. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Art. 7

Disciplina Ordinamento dei Segretari

1. In applicazione degli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, a tenore dei quali il Sindaco nomina il Segretario, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo di cui all'articolo 98, e può revocarlo con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d'ufficio, nonché dell'art. 10, comma 2°, del D.P.R. 465/1997, la competenza alla nomina e alla revoca del Segretario è attribuita al Sindaco del Comune di Ventimiglia di Sicilia nella sua qualità di Sindaco dell'Ente capofila della presente Convenzione, previo parere favorevole vincolante del Sindaco del Comune di Palazzo Adriano.

2. Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale, ivi comprese eventuali autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi o esercizio di attività, verranno adottate con atto formale del Sindaco del Comune capo-convenzione, sentito il Sindaco dell'altro ente convenzionato.

3. È, altresì, fatta salva la possibilità per ciascun Sindaco di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D. Lgs. 267/2000.

Art. 8

Forme di consultazione

1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi sindaci che opereranno d'accordo col segretario comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'ufficio convenzionato.

2. Per qualsiasi evenienza che dovesse sorgere sulla gestione dell'ufficio di Segreteria convenzionata gli Enti contraenti provvederanno a riunire le Giunte Comunali in seduta comune.

Art. 9

Modifiche alla Convenzione

1. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere deliberata da parte dei Consigli Comunali di entrambi i comuni convenzionati.
2. Eventuali disposizioni normative o contrattuali riguardanti lo status o le funzioni del segretario comunale trovano diretta applicazione senza che vi sia necessità di modificare la presente convenzione a meno che non si renda necessario disciplinare diversamente alcuni degli istituti in essa regolamentati.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si rimanda alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.
4. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli Comunali e dai certificati dei Servizi demografici degli Enti convenzionati attestanti la popolazione residente in ciascuno di essi al 31 dicembre 2024, sarà inviata in copia autenticata alla Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale per il Governo, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione regionale della Sicilia, per il seguito di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco del Comune di Ventimiglia di Sicilia

Il Sindaco del Comune di Palazzo Adriano

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

f.to COLLURA FILIPPO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to CALI' MARIA ANTONIETTA

f.to PAOLO SARULLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 IL **08.01.2025**

comma 1 (Decorsi gg.10 dalla pubblicazione)

comma 2 (Immediatamente Esecutiva)

della L. R. 3.12.1991 n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li **08.01.2025**

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PAOLO SARULLO

Affissa all'albo Pretorio di questo Comune il.....al N.....vi resterà per giorni 15

Defissa dall'albo Pretorio il, senza seguito di opposizioni o reclami

Dalla Residenza Municipale.....

IL MESSO COMUNALE

F.to MILIANTA LUCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio.

CERTIFICA

Che copia del presente atto, ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 è successive modifiche e integrazioni, è stato pubblicato per 15 giorni mediante affissione all'Albo Pretorio dal.....al.....e che non è stato prodotto opposizioni o reclamo

Dalla Residenza Municipale, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to PAOLO SARULLO